



COMUNE SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA CARBONIA – IGLESIAS

REGOLAMENTO MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 06.05.2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Disposizioni generali e Funzioni

Art. 3 - Matrimonio su delega

Art. 4 - Richiesta della celebrazione di matrimonio

Art. 5 - Luoghi di celebrazione

Art. 6 - Allestimento della sala

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 8 - Matrimoni con l'ausilio di un interprete

Art. 9 - Giornate ed orario della celebrazione

Art. 10 - Celebrazione fuori dagli orari di servizio

Art. 11 - Tariffe

Art. 12 - Pagamento

Art. 13 – Organizzazione del servizio

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 15 - Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili sul territorio del Comune di Sant'Anna Arresi, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396).

Articolo 2 – Disposizioni generali e funzioni

1. Il matrimonio è celebrato dal Sindaco, quale ufficiale del Governo o chi lo sostituisce a norma di legge. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art.1- comma 3 - del D.P.R.396/2000. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
3. Il matrimonio è un istituto obbligatorio a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la celebrazione per i cittadini residenti durante il normale orario di lavoro del personale comunale, nei luoghi indicati al successivo art. 5.
4. In caso di richiesta di celebrazione di matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro e/o di celebrazioni di matrimoni per delega si applicano le disposizioni previste dai successivi articoli dal presente regolamento.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Articolo 3 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega, i nubendi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio

di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

2. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune di residenza;
 - data ed ora della cerimonia;
 - fotocopia dei propri documenti d'identità e recapiti telefonici;
 - fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Articolo 4 - Richiesta della celebrazione di matrimonio

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio va effettuata presso l'Ufficio dello Stato Civile compilando apposita domanda;
La domanda dovrà contenere:
 - data e ora della cerimonia;
 - copia documento di identità e recapiti telefonici dei nubendi;
 - indicazione del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni;
 - nominativi dei testimoni e rispettive copie dei documenti di identità;
 - certificazione dell'avvenuto pagamento (ove previsto) delle relative spese (matrimoni fuori orario di lavoro e matrimoni tra nubendi non residenti nel comune di Sant'Anna Arresi);
 - eventuale scelta del celebrante, con indicate le motivazioni di necessità o convenienza;

Articolo 5 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Casa Comunale. Sono considerati Casa Comunale, ai sensi dell'art. 106 del codice civile, e preposti alla celebrazione di matrimoni civili:
 - a) l'ufficio dello stato civile (Piazza Aldo Moro n. 1 – piano terra);
 - b) la sala consiliare (Piazza Aldo Moro n. 1 – piano primo);
 - c) la sala multifunzione nel centro di aggregazione sociale (via Giudice Mariano
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.

3. La Giunta Comunale con proprio atto potrà stabilire eventuali altri luoghi idonei alla celebrazione dei matrimoni;
4. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento, da concordare con l'Ufficio dello Stato Civile al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

Articolo 6 - Allestimento della sala

1. Ai nubendi è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi, a propria cura e spese, la sala consiliare per la celebrazione del matrimonio previo accordo con il responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile. Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.
2. Possono essere autorizzati all'interno della sala consiliare anche dei brevi brindisi di auguri, entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio.

Articolo 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
2. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la celebrazione.

Articolo 8 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di

validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 9 - Giornate ed orario della celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati , in via ordinaria, dal lunedì al venerdì nel normale orario di lavoro degli uffici comunali.
2. Salvo improrogabili ed urgenti motivi le celebrazioni dei matrimoni non sono previste per le giornate in cui svolgono consultazioni elettorali (il venerdì - il sabato antecedenti, la domenica ed il lunedì) e nei giorni delle seguenti festività:
 - 1° gennaio;
 - pasqua e lunedì dell'angelo;
 - 1° maggio;
 - festa patronale Sant'Anna Arresi;
 - 15 agosto;
 - 25-26 dicembre.

Articolo 10 – Celebrazione fuori dagli orari di servizio

1. In caso di richiesta di celebrazione al di fuori dell'orario di lavoro, è richiesto un contributo da parte dei nubendi. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di lavoro può avvenire su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa. Ai fini del pagamento delle spese di celebrazione, saranno considerati al di fuori dall'orario di servizio quelle celebrazioni ricadenti in giorni ed orari non lavorativi, così come definiti dall'amministrazione, al momento della celebrazione.

Articolo 11 – Tariffe

1. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di lavoro, sia per cittadini residenti che non residenti, può avvenire su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Le tariffe sono determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio comprensivo degli oneri per trattamento economico accessorio ed il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.).

3. L'importo delle tariffe sarà diversificato a seconda del possesso o meno della residenza nel Comune di Sant'Anna Arresi di almeno uno dei nubendi. Sono assimilati ai residenti gli iscritti AIRE nel comune di Sant'Anna Arresi e le persone iscritte nei registri di nascita del comune di Sant'Anna Arresi;
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 12 – Pagamento

1. Ove previsto, il pagamento della relativa tariffa è da effettuarsi tramite c/c postale servizio di tesoreria N. 16368094 – codice IBAN IT20C0760104800000016368094 o con bonifico bancario codice IBAN IT96O0101586181000000015050.
2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla prenotazione, gli sposi devono consegnare o, comunque, far pervenire all'ufficio di Stato Civile la relativa quietanza di pagamenti. La mancata presentazione della quietanza equivale a rinuncia della prenotazione.

Articolo 13 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Articolo 14 - Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.
3. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.